

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

(2006/921/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) ⁽¹⁾ e al patto di stabilità per l'Europa sudorientale (PS), in particolare l'articolo 1 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 1999 i ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l'Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l'Europa sudorientale, in seguito denominato «patto di stabilità».
- (2) L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità.
- (3) È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. L'esperienza ha dimostrato l'idoneità del mandato definito nella decisione (CE) n. 2005/912, del 12 dicembre 2005, relativa alla nomina

del coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale per il 2006 ⁽²⁾. In base alle conclusioni del Tavolo regionale dell'Europa sudorientale, che il 30 maggio 2006 a Belgrado ha approvato un piano di transizione verso la partecipazione regionale e conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2006, il mandato darà particolare rilievo ai requisiti della transizione.

- (4) Occorre stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di relazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il dott. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale (il «patto di stabilità»).

Articolo 2

Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Articolo 3

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:

- a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e tra un paese e l'altro, laddove il patto di stabilità dimostri di apportare un valore aggiunto;

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 331 del 17.12.2005, pag. 32.

- b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;
- c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto di stabilità, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di accrescere la partecipazione regionale;
- d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto di stabilità conformemente ai punti 18, 19 e 20 del documento relativo a tale patto e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;
- e) riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;
- f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto di stabilità da realizzare nel corso del 2007, adeguando i metodi di lavoro e la struttura del patto di stabilità ai requisiti della transizione verso la partecipazione regionale e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse;
- g) agevolare l'attuazione della transizione verso la partecipazione regionale conformemente alle conclusioni del Tavolo regionale dell'Europa sudorientale del 30 maggio 2006 e a tal fine collaborare strettamente con il Processo di cooperazione nell'Europa sudorientale e con il suo Segretario generale designato. Particolare attenzione viene accordata all'istituzione del Consiglio di cooperazione regionale e di un segretariato di cooperazione regionale nonché alla razionalizzazione delle varie task force e delle iniziative del patto di stabilità.

Articolo 4

Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.

Articolo 5

Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell'ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentanti speciali dell'Unione europea nonché con l'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l'amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 6

Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua ad informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alle sue attività.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA